

IL NUOVO MODELLO DELLE LETTERE D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato un "nuovo" modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli "esportatori abituali", utilizzabile a decorrere dal 01/03/2017.

Con il nuovo modello, gli operatori dovranno indicare, per ciascun fornitore, **l'importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere**, per l'anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell'IVA.

Rispetto al passato, quindi, il nuovo modello esclude la possibilità, frequentemente adottata nella prassi aziendale, di indicare un utilizzo del plafond in relazione ad un periodo prefissato, dovendosi sempre fornire l'indicazione dell'importo che si intende utilizzare.

Gli effetti del nuovo modello

Il "nuovo" modello è composto dalle medesime sezioni di quello precedente. Tuttavia, rispetto al modello del 2015, dalla sezione dedicata alla dichiarazione nel frontespizio sono stati eliminati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da..... a.....".

Una volta divenuto obbligatorio l'utilizzo del nuovo modello, sarà esclusa la possibilità che l'operatore possa presentare una lettera d'intento senza indicare l'importo del plafond che intende utilizzare.

I campi eliminati, infatti, consentivano all'esportatore abituale di indicare la volontà di effettuare acquisti in non imponibilità in un preciso ambito temporale, senza alcuna indicazione del plafond.

Per gli **acquisti effettuati dal 1° marzo 2017**, dunque, l'esportatore abituale dovrà dichiarare:

- l'anno di riferimento
- la tipologia del prodotto/servizio che intende acquistare senza IVA
- il relativo importo, se la dichiarazione si riferisce a una sola operazione
- in caso di più operazioni, fino a quale importo sarà possibile per il fornitore emettere fatture senza Iva

Per quanto concerne **le importazioni**, l'ammontare, che sarà pari a quello risultante dalla dichiarazione doganale, dovrà essere uguale ad un valore presunto relativamente all'imponibile Iva riferito alla singola operazione doganale.

In pratica, dal 1 marzo 2017, non sarà più possibile inviare le lettere d'intento a tutti i fornitori senza indicare per ciascuno l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza Iva.

Il nuovo Modello consentirà:

- all'Amministrazione Finanziaria di poter controllare in maniera agevole la somma tutti i plafond risultanti dalle dichiarazioni di intenti inviate dal singolo esportatore abituale confrontandolo con quanto risultante dal modello IVA relativo all'anno precedente (rigo VE30 riferito alle esportazioni, servizi internazionali ed operazioni assimilate);
- all'esportatore abituale di incorrere in situazione di splafonamento per il fatto di non aver monitorato tempestivamente tutti gli acquisti in non imponibilità effettuati anche se ciò potrebbe tuttavia ancora avvenire nel caso in cui, per ciascun fornitore, l'esportatore abituale indichi l'intero plafond maturato l'anno precedente senza suddividerlo tra tutti i fornitori.

Busto Arsizio, 17 dicembre 2016